



## ACCORDO SUI CRITERI DI DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI PER L'ANNO 2018

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

#### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

##### Premessa

La costituzione del fondo risorse decentrate del personale delle categorie professionali per l'anno 2018 tiene conto del quadro normativo e contrattuale vigente.

In particolare, con riferimento alla materia contrattuale, il nuovo CCNL Funzioni locali - siglato in data 21/05/2018 - prevede all'articolo 67, comma 1 la costituzione in un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili precostituite da confermare anche per gli esercizi successivi. Il comma 2 dell'art. 67 prevede gli incrementi stabili per il finanziamento delle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi importi riconosciuti alle posizioni iniziali (voce: incremento progressioni economiche orizzontali). Vale precisare che l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 impone, come sempre, un contenimento del salario accessorio entro l'ammontare previsto nell'anno 2016, limitazione confermata in modo esplicito dall'art. 67, comma 7 del CCNL. Affinché l'applicazione di tale disposizione non vanifichi l'efficacia degli incrementi strutturali del Fondo per l'anno 2018 e successivi, la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL precisa che questi aumenti esulano dal tetto in questione, in quanto si tratta di incrementi di risorse già previste nei quadri di finanza pubblica nazionale. Sul punto, a seguito di pronunciamenti non univoci, la Sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19 del 18/10/2018 ha stabilito che tali incrementi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti. Altro incremento previsto è l'acquisizione nelle risorse decentrate delle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

L'art. 67, comma 1 del CCNL stabilisce inoltre che le risorse del fondo unico consolidato vanno determinate al netto di quelle stanziare per l'anno 2017 per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, spostando quindi il finanziamento delle stesse dal fondo delle risorse decentrate al bilancio dell'Ente. Tale decurtazione del fondo non ha comunque effetti ai fini del rispetto del limite del tetto dell'anno 2016, atteso il disposto dell'art. 67, comma 7 del CCNL il quale specifica che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e del fondo delle posizioni organizzative deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017. Gli incrementi di parte variabile del fondo risorse decentrate sono disciplinati dal comma 3 dell'art. 67 CCNL.

Infine, per quanto concerne le novità in ambito normativo, si fa riferimento alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), la quale al comma 800 dell'art. 1 prevede che: *“Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato, possono essere incrementati, con riferimento al*

*medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*

*Le Regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio."*

La previsione normativa determina quindi l'accorpamento dei fondi da destinare alla contrattazione decentrata del personale regionale e del personale proveniente dalle province, superando quanto disposto dal comma 96 dell'art.1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e definendo una specifica disciplina diretta alla integrazione degli stessi fondi qualora il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, risulta superiore a quello dell'amministrazione di provenienza. La stessa previsione normativa può essere applicata anche al personale ADiSU delle categorie professionali, in quanto l'Agenzia ha assunto ai sensi della legge regionale n. 10/2015 n. 6 unità provenienti dalla Provincia di Perugia, di cui n. 2 unità con decorrenza 1/12/2015 e n. 4 unità con decorrenza 01/01/2016.

La Regione Umbria ha partecipato alle sedute della Conferenza delle Regioni e Province autonome e di seguito l'Agenzia ha preso contatti con i competenti uffici regionali per avere un necessario riscontro.

Il confronto avuto in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome ha evidenziato che con riferimento al personale della Giunta regionale, il valore medio del trattamento economico accessorio del personale ex provincia dell'anno 2016 assunto nei ruoli regionali a decorrere dal 01/12/2015 risulta inferiore rispetto a quello regionale e che pertanto è possibile integrare le risorse da destinare ai fondi decentrati integrativi dell'anno 2018.

La disciplina di cui al precitato art.1, comma 800 della L. n. 205/2017 condiziona il riallineamento dei fondi in parola al rispetto dei parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-quater legge n. 296/2006 per il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata e quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio) che devono essere quindi definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui alla legge n. 281/1997, art. 8.

I dati approvati e trasmessi dalla Conferenza in data 08/11/2018 (nota n.5259/C1AI/C2FIN), per i quali l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Pubblica amministrazione ha fatto pervenire successivamente lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della norma in parola, consentono di verificare il rispetto da parte della Regione Umbria delle condizioni previste dalla legge e di determinare altresì il differenziale del valore medio del trattamento economico accessorio del personale regionale e del personale ex provinciale dell'anno 2016.

Con riferimento al personale ADiSU, anche per l'Agenzia si rileva che il valore medio del trattamento economico del personale proveniente dalla Provincia di Perugia dell'anno 2016, assunto nei ruoli ADiSU a decorrere dal 01/12/2015, risulta inferiore rispetto a quello dell'Agenzia e che pertanto si può dar luogo all'integrazione delle risorse da destinare al fondo decentrato integrativo dell'anno 2018 del personale delle categorie professionali. In particolare, il differenziale del valore medio del trattamento economico accessorio del personale ADiSU e del personale ex provinciale dell'anno 2016 è pari a € 6.512,00 e tale importo deve essere moltiplicato per la differenza eccedente tra il numero delle unità di personale ex provinciale trasferito e il numero di unità di personale dell'Agenzia cessato dal servizio con riferimento all'anno 2016.

Il riallineamento dei fondi integrativi dell'anno 2018, nelle more dell'adozione del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che consente di dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 800 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) dando atto del rispetto dei parametri ex articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è pari a € 26.047,00 per il fondo delle risorse decentrate del personale delle categorie professionali. A tale riallineamento si può provvedere con risorse proprie, nel rispetto degli equilibri di bilancio e a garanzia della parità di trattamento economico accessorio del personale trasferito dalle province in servizio presso l'ADiSU.

## Aspetti tecnici

Il fondo delle risorse decentrate del personale delle categorie professionali per l'anno 2018 è stato costituito in via preventiva per l'importo di € 442.064,00 con determinazione dirigenziale n. 631 del 02/08/2018, rinviando a successivo atto, in attesa di ulteriori indicazioni in merito alla progressiva armonizzazione del trattamento accessorio di cui all'art. 1, comma 800 della legge n. 205/2017 del personale ex provinciale transitato nei ruoli ADiSU ai sensi della L. 56/2014 e della L.R. 10/2015, tenendo conto delle linee guida per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della dirigenza e per la costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale delle categorie professionali per l'anno 2018 approvate con Decreto del Commissario straordinario n. 62 del 23/07/2018.

Con il Decreto del Commissario straordinario n. 96 del 18/12/2018 sono state integrate le linee guida per la costituzione del fondo risorse decentrate del personale delle categorie professionali dell'anno 2018, con particolare riferimento allo stanziamento nel fondo medesimo delle risorse finanziarie per la progressiva armonizzazione del trattamento accessorio del personale ex provinciale transitato nei ruoli ADiSU pari a n. 6 unità, subordinandolo all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che consente piena attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 800 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Con la determinazione dirigenziale n. 1032 del 19/12/2018 il fondo per le risorse decentrate del personale delle categorie professionali per l'anno 2018 è stato rideterminato in complessivi € 468.047,00, con lo stanziamento nel fondo stesso delle risorse finanziarie per la progressiva armonizzazione del trattamento accessorio del personale ex provinciale transitato nei ruoli ADiSU, in subordine all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che permette di attuare quanto disposto dall'articolo 1, comma 800 della legge n. 205/2017

Con il citato Decreto del Commissario straordinario n. 96 del 18/12/2018 sono stati definiti anche gli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate integrative dell'anno 2018.

In particolare, il fondo per l'anno 2018, quantificato nell'ammontare complessivo di € 468.047,00, è stato costituito come segue:

DESCRIZIONE	RISORSE
Unico importo consolidato iniziale	€ 633.773,00
Decurtazione Fondo posizioni organizzative	-€ 199.482,00
Ria e assegni <i>ad personam</i> personale cessato	€ 11.062,00
<b>Unico importo consolidato</b>	<b>€ 445.353,00</b>
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L.147/2013	-€ 14.713,00
Decurtazione art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017	-€ 32.562,00
<b>RISORSE STABILI SOGGETTE A TETTO DI SPESA</b>	<b>€ 398.078,00</b>
Incremento progressioni economiche orizzontali	€ 3.104,00
Risorse stabili personale provinciale trasferito ex L.56/2014 e L.R. 10/2015	€ 14.258,00
Riallineamento salario accessorio ex art. 1, c. 800 L. 205/2017	€ 26.047,00
<b>RISORSE STABILI NON SOGGETTE A TETTO DI SPESA</b>	<b>€ 43.409,00</b>
Incentivi area legale	€ 13.883,00
Economie fondo anno precedente	€ 5.437,00
Economie fondo lavoro straordinario	€ 7.240,00
<b>RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A TETTO DI SPESA</b>	<b>€ 26.560,00</b>
<b>TOTALE FONDO ANNO 2018</b>	<b>€ 468.047,00</b>
IMPORTO FONDO ANNO 2016 (TETTO DI SPESA)	€ 597.560,00

(depurato delle somme non soggette al tetto di spesa)
---

## **Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

### Risorse storiche consolidate

In riscontro a quanto stabilito dall'art. 67, comma 1 viene determinato il nuovo *Unico importo consolidato* per l'anno 2018 (€ 445.353,00), partendo dall'unico importo consolidato di € 633.773,00 di diretta derivazione regionale (si ricorda che tale importo deriva dalla quantificazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con nota prot. n. 201166 del 29/12/2010, moltiplicando la quota di risorse stabili dell'importo pro-capite medio delle risorse decentrate integrative per l'anno 2010 della Regione Umbria di € 7.369,45 per il personale delle categorie professionali della dotazione organica dell'Agenzia -n. 86 unità).

Tale importo viene decurtato delle risorse stanziato nell'anno precedente per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, spostando quindi il finanziamento delle stesse dal fondo delle risorse decentrate al bilancio dell'Ente (voce: decurtazione fondo posizioni organizzative pari a € 199.482,00).

Infine si aggiungono le risorse corrispondenti alla Retribuzione individuale di anzianità (RIA) e agli assegni *ad personam* del personale cessato per € 11.062,00.

### Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Si segnala l'incremento stabile ai sensi dell'art. 67, comma 2 per il finanziamento delle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria in base al nuovo CCNL Funzioni locali 21/05/2018 e gli stessi importi riconosciuti alle posizioni iniziali (voce: incremento progressioni economiche orizzontali pari a € 3.104,00).

### Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

In ottemperanza alla legge n. 205/2017, si applica l'incremento delle risorse stabili per l'importo di € 14.258,00 relativo al fondo del personale proveniente dalla Provincia di Perugia e trasferito nei ruoli ADISU ed L. 56/2014 e LR. 10/2015, con decorrenza 1/12/2015 e 1/1/2016, pari a n. 6 unità.

Si aggiungono altresì le risorse per riallineamento del salario accessorio ex art. 1, c. 800 L. 205/2017 pari a € 26.047,00, il cui stanziamento è subordinato all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che permette di dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 800 della legge n. 205/2017.

## **Sezione II – Risorse variabili**

### Risorse variabili

Le risorse aventi carattere di variabilità sono annualmente oggetto di valutazione da parte del Commissario Straordinario.

Le risorse variabili quantificate per l'anno 2018 sono le seguenti:

- € 13.883,00 per gli incentivi area legale (Avvocatura dell'Agenzia) di cui all'art. 67, comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018, come disciplinati con Decreto dell'Amministratore Unico n. 70 del 31/10/2013 di adozione del regolamento delle procedure, relazioni operative e funzionali dell'Avvocatura e supporto tecnico legale dell'ADiSU; in particolare l'art. 4 del regolamento medesimo stabilisce che in materia di corresponsione dei compensi professionali viene adottata la disciplina vigente applicata dalla Regione Umbria agli avvocati componenti il Servizio avvocatura regionale, in quanto compatibile con il livello non dirigenziale della corrispondente struttura dell'Agenzia (riferimento Decreto del Commissario straordinario n. 91 del 29/12/2016);
- € 5.437,00 per le economie del fondo risorse decentrate dell'anno precedente;
- € 7.240,00 per le economie del fondo lavoro straordinario anno 2017 di cui all'art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL 21/05/2018.

## **Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo**

Il fondo è stato ridotto stabilmente per gli importi relativi agli elementi retributivi accessori del personale cessato negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013. Tale decurtazione permanente è pari a complessivi € 14.713,00 ed è stata calcolata applicando i criteri riportati nella deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2011.

Inoltre è stato applicato l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016 e la decurtazione a tale titolo è stata di € 23.411,00).

In applicazione dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, è stata effettuata un'ulteriore riduzione di parte fissa poiché il fondo dell'anno 2017 non può superare il corrispondente fondo dell'anno 2016; pertanto con tale riduzione è stato annullato l'incremento per la RIA dei cessati (€ 9.151,00).

Per l'anno 2018 la normativa vigente non prevede decurtazioni del fondo in funzione del personale cessato nell'anno 2017.

#### **Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione**

a) Totale risorse stabili sottoposte a certificazione	€ 488.762,00
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	€ 26.560,00
c) Decurtazioni del fondo	- € 47.275,00
d) Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 468.047,00

#### **Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Voce non presente.

### **Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

#### **Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dall'accordo sottoposto a certificazione**

Le risorse del fondo che hanno natura obbligatoria e non sono state oggetto di negoziazione ammontano a complessivi € 121.283,00 e remunerano gli istituti già negoziati ovvero perfezionati, come segue:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Progressioni economiche orizzontali in godimento	€ 81.300,00
Indennità di comparto	€ 26.100,00
Incentivi area legale	€ 13.883,00
<b>Totale risorse non regolate specificatamente dall'accordo</b>	<b>€ 121.283,00</b>

#### **Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dall'accordo sottoposto a certificazione**

Le risorse del fondo che sono state oggetto di negoziazione ammontano a complessivi € 346.764,00 e si articolano come segue:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Progressioni economiche orizzontali concordate (art. 5 dell'accordo sottoposto a certificazione)	€ 10.200,00
Indennità accessorie (rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori)	€ 19.500,00

Indennità per specifiche responsabilità	€ 28.000,00
Produttività collettiva (art. 3 dell'accordo sottoposto a certificazione).	€ 109.854,00
Produttività a progetto (art. 4 dell'accordo sottoposto a certificazione)	€ 26.100,00
Altro - quota esclusa dalla distribuzione (art. 2 dell'accordo sottoposto a certificazione)	€ 153.110,00
<b>Totale risorse regolate specificatamente dall'accordo</b>	<b>€ 346.764,00</b>

Con riguardo alla quota esclusa dalla distribuzione, in considerazione della natura dell'Agenzia di ente strumentale della Regione Umbria, con l'accordo si è stabilito (art. 2) di uniformarsi a quanto disposto dalla Giunta regionale non solo per quanto riguarda la metodologia di valutazione, ma anche in riferimento ai compensi individuali erogabili a titolo di produttività ed è per questo motivo che si è deciso di distribuire soltanto parte delle risorse oggetto di contrattazione corrispondenti ai posti ricoperti nella dotazione organica dell'Agenzia. Pertanto la quota esclusa dalla distribuzione (Altro), pari a € 153.110,00, è destinata ad economie di spesa.

Si precisa inoltre che è stato concordato che in mancanza dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che consente piena attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 800 della legge n. 205/2017, le risorse da destinare ai compensi per produttività collettiva si riducono dell'importo delle risorse ascritte al fondo per la progressiva armonizzazione del trattamento accessorio del personale ex provinciale transitato nei ruoli ADiSU, pari a € 26.047,00, che si rendono pertanto indisponibili.

### Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

### Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) Somme non regolate dall'accordo integrativo anno 2018	€ 121.283,00
b) Somme regolate dall'accordo integrativo anno 2018	€ 346.764,00
c) Destinazioni da regolare	-
d) Totale destinazioni del fondo sottoposto a certificazione	€ 468.047,00

### Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

### Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse stabili ammontano a € 441.487,00. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto e progressioni orizzontali) ammontano a € 117.600,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

- b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici per l'anno 2018 vengono corrisposti a seguito del processo delle prestazioni e dei risultati previsto dal vigente sistema di valutazione in applicazione delle norme contrattuali e in coerenza con quanto disposto dal D.lgs. n. 150/2009.

c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Le progressioni orizzontali concordate sono attribuite in modo selettivo, in un numero limitato di percorsi individuato in relazione alle risorse finanziarie disponibili per complessivi € 10.200,00.

I percorsi sono attribuiti altresì con decorrenza economica dal 01/01/2018, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 del vigente contratto integrativo, secondo le modalità stabilite dal vigente sistema di valutazione.

In particolare, la distribuzione all'interno delle categorie professionali è effettuata in considerazione delle seguenti risorse:

- € 303,00 per i percorsi attribuibili di categoria B;
- € 1.597,00 per i percorsi attribuibili di categoria C;
- € 8.300,00 per i percorsi attribuibili di categoria D.

I requisiti di accesso ai percorsi di progressione economica orizzontale nelle diverse categorie professionali sono i seguenti:

- a) essere personale di ruolo a tempo indeterminato alla data del 01/01/2018;
- b) aver conseguito una valutazione delle prestazioni nella fascia di giudizio "buono", "ottimo" o "eccellente";
- c) possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi alla data di attribuzione dei percorsi stabilita al 01/01/2018.

I criteri in base ai quali viene stilata la graduatoria dei vincitori, con riferimento ai posti messi a concorso nelle diverse categorie, sono i seguenti:

1. collocazione nella fascia di merito:
  - a) "eccellente"
  - b) "ottimo"
  - c) "buono"
2. valutazione dell'arricchimento professionale:
  - a) 5
  - b) 3
  - c) 1
3. maggiore anzianità nella categoria di appartenenza valutata con riferimento al ruolo ADiSU;
4. maggiore età anagrafica.

**Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo per l'anno 2018 e confronto con il corrispondente fondo certificato nell'anno 2017**

Descrizione	ANNO 2017	ANNO 2018	DIFFERENZA
Unico importo consolidato	€ 633.773,00	€ 633.773,00	-
Decurtazione fondo posizioni organizzative	-	- € 199.482,00	- € 199.482,00
Ria e assegni ad personam personale cessato	€ 9.854,00	€ 11.062,00	+ € 1.208,00
Unico importo consolidato 2018	-	€ 445.353,00	
Riduzione art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 / Riduzione permanente art. 1 c. 456 L. 147/2013	- € 14.713,00	- € 14.713,00	-
Decurtazione fondo per riduzione proporzionale personale ex art. 1 c. 236 L. 208/2015	- € 23.411,00	- € 23.411,00	-
Decurtazione parte fissa	- € 7.943,00	- € 9.151,00	- € 1.208,00
Incremento progr. orizzontali	-	€ 3.104,00	+ € 3.104,00
Risorse stabili personale provinciale trasferito	-	€ 14.258,00	+ € 14.258,00
Riallineamento salario accessorio personale prov.le	-	€ 26.047,00	+ € 26.047,00
Somme non utilizzate fondo anno precedente	-	€ 5.437,00	+ € 5.437,00
CCNL 21/5/2018 art. 67, c. 3, lett. c) – incentivi area legale	€ 5.458,00	€ 13.883,00	+ € 8.425,00
Incentivi area tecnica	€ 21.813,00	-	- € 21.813,00
CCNL 21/5/2018 art. 67, c. 3, lett. e) – economie fondo straordinario	€ 11.954,00	€ 7.240,00	- € 4.714,00
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 636.785,00</b>	<b>€ 468.047,00</b>	<b>- € 168.738,00</b>

**Tabella 2 – Schema generale riassuntivo di utilizzo del fondo per l'anno 2018 e confronto con il corrispondente fondo certificato nell'anno 2017**

Descrizione	ANNO 2017	ANNO 2018	DIFFERENZA
Progressioni economiche orizzontali in godimento	€ 66.000,00	€ 81.300,00	+ € 15.300,00
Indennità di comparto	€ 26.400,00	€ 26.100,00	- € 300,00
Incentivi area tecnica	€ 21.813,00	-	- € 21.813,00
Incentivi area legale	€ 5.458,00	€ 13.883,00	+ € 8.425,00
<b>Totale risorse non regolate specificatamente dall'accordo</b>	<b>€ 119.671,00</b>	<b>€ 121.283,00</b>	<b>+ € 1.612,00</b>
Progressioni economiche orizzontali <u>concordate</u>	€ 9.400,00	€ 10.200,00	+ € 800,00

Indennità di turno, rischio, disagio, reperibilità, maneggio valori	€ 28.000,00	€ 19.500,00	- € 8.500,00
Indennità per specifiche responsabilità	€ 26.100,00	€ 28.000,00	+ € 1.900,00
Produttività collettiva	€ 82.055,00	€ 109.854,00	+ € 27.799,00
Produttività a progetto	€ 15.225,00	€ 26.100,00	+ € 10.875,00
Produttività collettiva – contributo solidarietà personale provinciale trasferito	€ 10.300,00	-	- € 10.300,00
Altro - quota esclusa dalla distribuzione	€ 156.534,00	€ 153.110,00	- € 3.424,00
<b>Totale risorse regolate specificatamente dall'accordo</b>	<b>€ 327.614,00</b>	<b>€ 346.764,00</b>	<b>+ € 19.150,00</b>

**Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione**

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in diversi capitoli di spesa del bilancio dell'Agenzia, precisamente i capitoli 50, 2350, 2360, 2370, 2380 e 2390 del Cdr 2 e la verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costante.

**Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno 2016 risulta rispettato**

Si attesta il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

ANNO 2016	ANNO 2018
€ 597.560,00 (*)	€ 597.560,00 (*)

(\*) importo sterilizzato delle somme non soggette a vincolo quali: incentivi area tecnica, incentivi area legale, economie fondo lavoro straordinario ed economie fondo anno precedente.

L'importo soggetto a limite dell'anno 2018 è ottenuto aggiungendo alle risorse non soggette a tetto l'importo delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative pari a € 199.482,00.

**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

L'importo complessivo del fondo 2018 di € 468.047,00, come costituito dall'Agenzia con determinazione dirigenziale n. 1032 del 19/12/2018, è impegnato ai capitoli 50, 2350, 2360, 2370, 2380 e 2390 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.

Gli oneri riflessi che gravano sul fondo sono impegnati ai capitoli 52, 2352, 2362, 2372, 2382 e 2392 del bilancio.

L'IRAP che grava sul fondo è impegnata ai capitoli 54, 2354, 2364, 2374, 2384 e 2394 del bilancio. Non sussistono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Perugia, 27 dicembre 2018

Il Dirigente del Servizio  
Organizzazione e Gestione Risorse Umane,  
Finanziarie e Servizi comuni  
e Presidente della delegazione trattante  
di parte pubblica

Dott. Stefano Capezzali  
(firmato digitalmente)